

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata l'8 gennaio 1986

Aggancio delle pensioni dei pubblici dipendenti alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, ogni lavoratore, pubblico o privato, ha diritto alla retribuzione. Questo diritto si acquista *de jure*, con l'assunzione al lavoro, e si mantiene anche quando il lavoratore va in pensione, poiché la pensione è un prolungamento della retribuzione del lavoro, da utilizzare in tempo differito. Questo diritto è stato autorevolmente sancito dalla Corte costituzionale sulla base degli articoli 36 e 38 della Costituzione ed ha grande importanza rilevare che la Corte costituzionale ha completato e sancito il principio suddetto affermando che il trattamento economico deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto non solo nel momento nel quale il lavoratore lascia il servizio attivo ma in ogni momento, e che al pensionato debbono comunque es-

sere assicurati i mezzi adeguati alle sue necessità di vita. Alcuni studiosi, in aggiunta a quanto già sentenziato, hanno detto che per quanto riguarda la parità del trattamento economico deve essere osservato anche l'articolo 3 della Costituzione.

Il testo unico sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ripropone e rispetta di fatto e in diritto le norme costituzionali nell'applicazione dei suddetti principi, perché dispone che la pensione debba essere calcolata sull'ultimo stipendio percepito dal lavoratore. E tenendo conto che lo stipendio è graduato secondo l'importanza delle mansioni, ne discende, di conseguenza, anche il rispetto del principio della retribuzione economica secondo la qualità del lavoro.

L'approvazione di questo principio non è avvenuta con l'approvazione della legge 17 aprile 1985, n. 141. Se fosse avvenuta avrebbe dato luogo alla continuazione dell'istituto delle riliquidazioni, istituto che è stato creato all'epoca delle prime disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ed è stato utilizzato ininterrottamente, con piena soddisfazione di tutti, fino al 31 dicembre 1972, e poi sostituito dal nuovo sistema basato su aumenti percentuali annui (legge 29 aprile 1976, n. 177).

Col nuovo sistema, però, mentre dal 1976 al 1984 le pensioni sono aumentate del 44,25 per cento gli stipendi sono cresciuti del 300 per cento circa, per cui tra pensioni e stipendi si è creata una divergenza abissale che la legge n. 141 del 1985 ha eliminato solo per il 20-25 per cento circa, creando, per altro, nuove disparità nel trattamento economico dei pensionati ripristinando l'istituto delle riliquidazioni solo per alcune categorie di pensionati mentre tale sistema di aggancio di tutte le pensioni alla dinamica delle retribuzioni dovrebbe trovare più grande applicazione.

Il ricorso alla riliquidazione si rende necessario in quanto nel tempo sono venuti a determinarsi squilibri tali da non poter essere corretti con sistemi automatici. Questa tesi fu autorevolmente sostenuta dal procuratore generale della Corte dei conti che, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1983, affermò che « il continuo modificarsi dell'ordinamento

delle carriere dei dipendenti pubblici rende impossibile adottare un sistema automatico di adeguamento delle pensioni ». E la citata legge n. 141 del 1985 non ha affatto migliorato la situazione.

L'adozione del sistema della riliquidazione non contraddice neppure le conclusioni della Commissione interministeriale Colletti, la quale con molte perplessità le aveva escluse unicamente perché il provvedimento in elaborazione, rappresentando solo la prima fase della riliquidazione, non giustificava un lavoro così oneroso.

La pensione dei pubblici dipendenti è diventata una variabile assolutamente indipendente dagli ancoraggi propri di qualsiasi autentico stato di diritto; ne discende quindi la necessità di ricostruire la protezione attuale per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della riliquidazione in costanza di servizio, della quale costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, così come statuisce la nostra Costituzione.

Conseguentemente con la riliquidazione della pensione sarà finalmente raggiunta l'equiparazione completa tra trattamento di quiescenza e retribuzione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria le entrate derivanti dalla ritenuta tesoro e dai contributi dovuti dallo Stato quale datore di lavoro sono sufficienti per garantire una piena perequazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« La pensione sarà liquidata o riliquidata, se già definita, con l'aggancio agli stipendi di pari grado con pari anzianità in essere a quella data, senza discriminazione di qualsiasi natura e specie, a tutti i dipendenti e agli ex dipendenti civili e militari dello Stato. Il pagamento è effettuato secondo le modalità vigenti e, per la prima volta, è erogato, in misura approssimativa, non inferiore all'ottanta per cento, entro tre mesi. Gli arretrati seguono alla registrazione del decreto di liquidazione o riliquidazione da parte della Corte dei conti ».

La presente legge è applicata entro e non oltre sei mesi dalla data di decorrenza dei nuovi aumenti di stipendio. Analogamente, ma in diminuzione, si procede nel caso di riduzione degli stipendi.